



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento del Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CHIRILLO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DI PIETRO</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SCORTECCI</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4452/2015
depositato il 26/08/2015

ORIGINALE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420030005206569000 TAS.AUTOMOBILI 1999
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420060015107980000 IRPEF-ADD.REG. 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420070006916683000 TAS.AUTOMOBILI 2000
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420070006916683000 TAS.AUTOMOBILI 2001
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420070006916683000 TAS.AUTOMOBILI 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420100029758341000 TAS.AUTOMOBILI 2004
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420110029486192000 TAS.AUTOMOBILI 2005
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420110029486192000 TAS.AUTOMOBILI 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120010210515000 TARSU/TIA 2010
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130014718162000 I.C.I. 2005
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130014718162000 I.C.I. 2006
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA ASSENTE VARIE
- contro:
AG. RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA
difeso da:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 4452/2015

UDIENZA DEL

20/01/2017 ore 09:30

N°

1269.8.2017

PRONUNCIATA IL:

20.01.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20.03.2017





(segue)

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 4452/2015

UDIENZA DEL

20/01/2017 ore 09:30

difeso da:
ATTISANO PIETRO NICOLA DOMENI
VIA SS 18 IV TR TV PRIV N 172/F 89135 REGGIO DI CALABRIA RC

ORIGINALE

R.G.R. N. 4452/15

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 7620 150000 1173000, notificata il 27.4.2015, nonché contro le relative cartelle di pagamento, compiutamente elencate in epigrafe. A sostegno della domanda, ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle esattoriali e che, pertanto, la comunicazione preventiva sarebbe illegittima e le relative somme non sarebbero dovute; ha eccepito, altresì, la nullità per difetto di motivazione, la decadenza e la prescrizione dei tributi. Ha concluso per la sospensione e l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle relative cartelle di pagamento, col favore delle spese di lite.

L'Equitalia Sud s.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, deducendo che tutte le cartelle presupposte sarebbero state ritualmente notificate al contribuente; nel merito, ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 18.11.2016, il difensore ha tempestivamente contestato la conformità agli originali delle copie delle ricevute di ritorno delle raccomandate prodotte dal Concessionario, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., insistendo per l'accoglimento della domanda; il Collegio ha emesso apposita ordinanza, con la quale ha intimato alla resistente di produrre gli originali delle notifiche.

Il ricorso è fondato.

Le copie delle ricevute di ritorno delle raccomandate versate in atti ai fini della prova dell'esistenza delle notifiche non hanno efficacia probatoria, sia perché non vi è apposta alcuna attestazione di conformità con gli originali, sia in quanto la conformità è stata espressamente disconosciuta dalla controparte, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., sia perché il Concessionario non ha nemmeno ottemperato all'ordinanza del 18.11.2016, avente ad oggetto la produzione degli originali.

In mancanza delle notifiche delle cartelle esattoriali, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è illegittima, nella parte relativa ai crediti di natura tributaria. Inoltre, tutti i tributi sono caduti in prescrizione, in difetto di validi atti interruttivi intermedi, in quanto attengono ad annualità lontane nel tempo.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, a norma degli artt. 91 c.p.c. e 15 comma 1° D. Lgs. n. 546/92.

Avuto riguardo alla durata del procedimento, al valore della controversia e alla concreta entità delle questioni affrontate, si reputa congruo l'importo complessivo di € 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna Equitalia alle spese, che liquida in totali € 200,00, più accessori di legge.


Così deciso in Reggio Calabria, addì 20 gennaio 2017.

Il Giudice estensore
dott. Giuseppe di Pietro



ORIGINALE

1



Il Presidente
dott. Antonio Chirillo

3